

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1968

Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sulla assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge concerne materia approvata dalla 6^a Commissione istruzione il giorno 8 marzo 1968, cioè il giorno prima della chiusura della Camera dei deputati per cui non si ebbe il tempo materiale per la sua definitiva approvazione.

Si tratta di eliminare talune sperequazioni fra gli aspiranti alla nomina in ruolo in qualità di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti di arte applicata, come ebbe a riconoscere lo stesso rappresentante del Governo nella seduta dell'8 marzo 1968 della IV legislatura.

L'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, recita quanto segue:

« I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" e che abbiano complessivamente cinque anni di

servizio, in qualità di insegnante tecnico-pratico o in qualità di insegnante di arte applicata, nonchè in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze ».

Successivamente con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, venivano abolite le prove di esame previste dagli articoli 21 e 22 ultimo comma della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di chiarire i dubbi di interpretazione e di eliminare talune sperequazioni venutesi a creare nella attuazione pratica della citata legge.

Infatti la formulazione della norma determina notevoli perplessità per quanto attiene alla dizione « in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 che in nessuno dei suddetti anni scolastici abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" ».

Poichè molti insegnanti si trovavano in servizio in entrambi gli anni consentiti e cioè: 1959-60 o 1960-61, particolarmente sor-

ge il dubbio se per questi docenti si debbano richiedere qualifiche non inferiori a « valente » o a « distinto » per tutti e due gli anni. Inoltre la dizione « nessuno degli anni suddetti » sembra impropria, imprecisa e suscettibile di erronee interpretazioni.

Infatti l'uso del plurale non si giustifica se è vero che la legge richiede che il servizio sia stato prestato anche per un solo anno.

Se il legislatore avesse avuto intenzione di prescrivere, ai fini del godimento del beneficio, una qualifica non inferiore a « valente » per tutti e due gli anni 1959-60 o 1960-61 avrebbe certamente dovuto far seguire una corrispondente prescrizione alla disgiunzione medesima e cioè si sarebbe espresso nel modo seguente: « e nell'anno reso e nei due anni resi abbia conseguito una qualifica non inferiore a " valente " o a " distinto " »; non si può infatti, prescrivere « e che in nessuno degli anni suddetti abbia riportato... ecc. ... », quando gli anni suddetti non sono sempre « anni suddetti » ma possono ridursi « ad un anno suddetto », ed inoltre non si può certo presumere che quegli aspiranti che hanno svolto servizio in uno solo degli anni richiesti, se per una ipotesi lo avessero svolto in entrambi gli anni (1959-60 o 1960-61), avrebbero potuto conseguire la stessa qualifica minima richiesta e cioè di « valente ».

Una corretta interpretazione della norma in esame sembra quindi non consentire la esclusione di quegli insegnanti che abbiano svolto servizio in ambedue gli anni (indicati dal legislatore disgiuntivamente) e che in uno di essi abbiano conseguito una qualifica di inferiore a « valente ».

Sembra potersi tuttavia desumere chiaramente dallo spirito e dalla finalità della norma come essa non tende alla esclusione di chi abbia i requisiti di legge ed in più altro servizio prestato.

D'altra parte la norma in esame richiede, oltre al servizio prestato in uno dei due anni espressamente indicati e con la qualifica ivi specificata, anche 5 anni complessivi di servizio. Da ciò deve desumersi l'ulteriore argomento per cui il legislatore non si è preoccupato di una qualifica elevata per tutta la durata del servizio ma solamente per un tempo nei limiti di una delle annualità disgiuntivamente indicate.

Una legge interpretativa ed esplicativa varrebbe comunque ad ovviare ai notevoli dubbi esegetici sorti in sede di applicazione delle norme e ad eliminare alcune sperequazioni, conferendo alla norma stessa quel significato ufficiale che più sembra conforme a corretti criteri interpretativi ed a sostanziali ragioni di giustizia.

Per queste ragioni si propone l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, deve essere interpretato nel senso che è richiesto un solo anno scolastico di servizio con qualifica non inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto », in uno degli anni scolastici

1959-60 o 1960-61, fermo restando il requisito di almeno 5 anni di servizio complessivo.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo precedente saranno riesaminate le domande già presentate e verranno inclusi nelle graduatorie gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata che ne erano stati esclusi per una interpretazione dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, diversa da quella contenuta nella presente legge.